

**Deliberazione N° 27 del 19-02-2018**

L'anno 2018 addì Diciannove del mese Febbraio alle ore 20:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 nonché nei commi da 681 a 691 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 17/07/2014 e s.m.i, il quale all'articolo 17 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Tenuto conto che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto che secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Valutato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Preso Atto che le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 con le modificazioni apportate dalla Legge 147/2013 e dall'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 17/07/2014 e s.m.i. nel Titolo II riferito all'applicazione della tassa sui rifiuti.

Preso Atto che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Tenuto conto che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Visti gli articoli n. 29/bis e n. 74 del regolamento IUC che disciplinano le seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni per giovani coppie;
- b) agevolazioni per insediamento nuove attività produttive ;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2018, le seguenti agevolazioni operate su base regolamentare:

- a) agevolazioni per giovani coppie;
- b) agevolazioni per insediamento nuove attività produttive ;

il cui costo verrà finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 27/03/2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017 ed il relativo piano finanziario;

Preso atto che la Legge di bilancio 2018 ripropone per il 2018 il blocco della pressione fiscale locale già previsto per il 2017 dalla Legge n. 232/2016 attuando però una deroga per quanto riguarda la TARI;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda quindi le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Preso atto che con decorrenza dal PEF 2018 si applica infatti la disposizione del comma 653 dell’art. 1 della L.147/2013 secondo la quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

Considerato che in supporto all’interpretazione della nuova normativa il Dipartimento Finanze del MEF ha diffuso in data 8 febbraio 2018 le ”Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013.

Considerato che, secondo le predette Linee-Guida, “Il comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”.

Preso atto che non risultano dati certificati che permettano l’applicazione della riduzione prevista dal Regolamento della IUC ai sensi dell’art.21 comma 4.

Preso Atto che dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Fase a): Individuazione e classificazione dei costi del servizio:

L'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ha trasmesso lo schema di Piano Economico Finanziario per l'anno 2018 - definito sulla scorta del Corrispettivo del Servizio di Ambito 2018, approvato con Delibera Assembleare n. 5 del 31 Gennaio 2018 (O.d.G. n.7), elaborata secondo lo schema approvato con DA 25 del 18 Dicembre 2017.

Il piano economico finanziario è redatto dall'Autorità secondo quanto statuito dal D.P.R. 158/99 e sulla base anche dei seguenti documenti:

- Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto tra l'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana S.r.l.) in data 27 marzo 2013;
- Deliberazione Assembleare n. 8 del 20 Marzo 2017 "Approvazione Corrispettivo di Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud.";
- Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 giugno 2014 "Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della L.147/2013" e modifiche di cui alla Deliberazione Assembleare n. 8 del 08.05.2015.

Il Piano Finanziario è stato reso disponibile dall'Autorità di Ambito al Comune di Sansepolcro con modalità telematiche (ns. prot.2288 del 02.02.2018) e corrisponde al costo complessivo del Gestore Unico:

Voce di Costo	Costi Diretti del Personale A	Altri Costi B	Totale ATS C=A+B
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	€ 110.572,45	€ 80.139,07	€ 190.711,52
Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti inesigibili			
di cui recupero di evasione (a detrazione)			
Costi Generali di Gestione (CGG)	€ 520.916,77	€ 365.439,45	€ 886.356,22
Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 0,00	€ 2.016,56	€ 2.016,56
di cui Contributo MIUR (a detrazione)			
di cui Perdite su Crediti inesigibili eccedenti i fondi svalutazioni			
di cui Altro da specificare ⁽¹⁾			
Altri Costi (AC)	€ 0,00	€ 89.217,64	€ 89.217,64
Ammortamenti (AMM)	€ 0,00	€ 447.014,94	€ 447.014,94
Accantonamenti (ACC)	€ 0,00	€ 45.940,55	€ 45.940,55
Remunerazione (Rem)	€ 0,00	€ 125.687,13	€ 125.687,13
Scostamento anni precedenti			
TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF)	€ 631.489,22	€ 1.155.455,35	€ 1.786.944,57
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	€ 125.054,41	€ 99.643,64	€ 224.698,05
Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)	€ 64.397,60	€ 312.847,45	€ 377.245,05
Costi Raccolta Differenziata (CRD)	€ 215.510,70	€ 121.594,42	€ 337.105,12
Costi Trattamento e Recupero (CTR)	€ 5.382	€ 18.515	€ 23.896,62
di cui Costi per trattamento e recupero al lordo dei contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 5.381,60)	(€ 196.087,11)	(€ 201.468,71)
di cui contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 0,00)	(-€ 177.572,09)	(-€ 177.572,09)
TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV)	€ 410.344,32	€ 552.600,53	€ 962.944,85
TOTALE TARIFFA	€ 1.041.833,53	€ 1.708.055,88	€ 2.749.889,41

Lo schema è stato completato dall'Amministrazione Comunale con le componenti di costo che verranno sostenute direttamente e che rientrano all'interno delle attività di cui al DPR 158/99 in coerenza alla L.147/13.

Si è proceduto in tal senso all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità adottando un criterio conforme a quello proposto dai criteri di armonizzazione contabile.

In tal senso l'ente aderisce alla posizione assunta da Ifel, nella faq n. 5 del 15 aprile 2016 e si discosta dalle proposte ministeriale ritenendo che, in sede di predisposizione del Piano Finanziario riguardo crediti inesigibili debba essere prevista una somma stimata sulla base dell'esperienza

maturata negli anni passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi.

Si tratta di una esigenza necessaria a rispettare il pareggio tra entrate e spese.

Diversamente ragionando e cioè ammettendo che il Comune possa inserire le perdite su crediti solo successivamente all'accertamento dello stato di inesigibilità, ne deriverebbe l'obbligo di imputazione degli inesigibili relativi a più annualità in un unico Piano Finanziario, con evidenti ed ingiustificati effetti sulle tariffe di quell'anno.

E' previsto inoltre, in conformità con le linee d'indirizzo fornite dall'amministrazione un progetto di contrasto all'evasione e all'elusione nel campo della Tariffa Rifiuti.

Voce di Costo	Dati di competenza ATS			Dati di competenza del Comune				PEF 2018
	Costi Diretti del Personale A	Altri Costi B	Totale ATS C=A+B	Voci di competenza comunale relative a Servizi Opzionali D	Altre voci di competenza comunale E	Eventuale riallocazione Costi Diretti del Personale F	Totale Comune G=D+E+F	Totale H=C+G
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	€ 110.572,45	€ 80.139,07	€ 190.711,52		€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 230.711,52
Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 64.775,16		€ 64.775,16	€ 64.775,16
di cui Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti inesigibili					€ 427.257,60		€ 427.257,60	€ 427.257,60
di cui recupero di evasione (a detrazione)					-€ 400.000,00		-€ 400.000,00	-€ 400.000,00
Costi Generali di Gestione (CGG)	€ 520.916,77	€ 365.439,45	€ 886.356,22		€ 164.871,53		€ 164.871,53	€ 1.051.227,75
Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 0,00	€ 2.016,56	€ 2.016,56		€ 3.200,27		€ 3.200,27	€ 5.216,83
di cui Contributo MIUR (a detrazione)					-€ 11.904,76		-€ 11.904,76	-€ 11.904,76
di cui Perdite su Crediti inesigibili eccedenti i fondi svalutazioni							€ 0,00	€ 0,00
di cui Altro da specificare ⁽¹⁾							€ 0,00	€ 0,00
Altri Costi (AC)	€ 0,00	€ 89.217,64	€ 89.217,64				€ 0,00	€ 89.217,64
Ammortamenti (AMM)	€ 0,00	€ 447.014,94	€ 447.014,94				€ 0,00	€ 447.014,94
Accantonamenti (ACC)	€ 0,00	€ 45.940,55	€ 45.940,55		€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 75.940,55
Remunerazione (Rem)	€ 0,00	€ 125.687,13	€ 125.687,13				€ 0,00	€ 125.687,13
Scostamento anni precedenti					€ 86.881,60		€ 86.881,60	€ 86.881,60
TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF)	€ 631.489,22	€ 1.155.455,35	€ 1.786.944,57	€ 0,00	€ 389.728,56	€ 0,00	€ 389.728,56	€ 2.176.673,13
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	€ 125.054,41	€ 99.643,64	€ 224.698,05				€ 0,00	€ 224.698,05
Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)	€ 64.397,60	€ 312.847,45	€ 377.245,05				€ 0,00	€ 377.245,05
Costi Raccolta Differenziata (CRD)	€ 215.510,70	€ 121.594,42	€ 337.105,12		€ 38.382,03		€ 38.382,03	€ 375.487,15
Costi Trattamento e Recupero (CTR)	€ 5.382	€ 18.515	€ 23.896,62		-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	€ 15.896,62
di cui Costi per trattamento e recupero al lordo dei contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 5.381,60)	(€ 196.087,11)	(€ 201.468,71)				€ 0,00	€ 201.468,71
di cui contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 0,00)	(-€ 177.572,09)	(-€ 177.572,09)		-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	-€ 185.572,09
TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV)	€ 410.344,32	€ 552.600,53	€ 962.944,85	€ 0,00	€ 30.382,03	€ 0,00	€ 30.382,03	€ 993.326,88
TOTALE TARIFFA	€ 1.041.833,53	€ 1.708.055,88	€ 2.749.889,41	€ 0,00	€ 420.110,59	€ 0,00	€ 420.110,59	€ 3.170.000,00

Fase b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili:

La metodologia di scomposizione utilizzata è quella approvata da ATO nell'ambito delle deliberazioni sopra richiamate nel contesto della normativa vigente.

Tali componenti di costo sono stati integrati da quelli di diretta competenza comunale.

Sulla base di tale riparto i costi fissi costituiscono il 68,86% dei costi complessivi e quelli variabili il 31,34% .

Viene evidenziata la seguente tabella di sintesi di riparto tra costi fissi e variabili:

	Utenze Domestiche (57%)	Utenze Non Domestiche (43%)	Totale		
Costi Fissi	1.240.703,68	935.969,44	2.176.673,12	68,66%	Costi Fissi
Costi Variabili	566.196,32	427.130,56	993.326,88	31,34%	Costi Variabili
Totale	1.806.900,00	1.363.100,00	3.170.000,00	100,00%	Totale

Fase c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

La suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile Tarsu dell'anno 2012. Tale criterio già utilizzato negli anni passati viene mantenuto nell'applicazione della TARI per l'anno 2018.

Il criterio era peraltro suggerito dall'art. 11, comma 4, del DPR 158/99.

Le utenze domestiche costituiscono il 57% mentre quelle non domestiche il 43%.

Fase d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

La massa imponibile è valutata sulla base della consistenza della superficie tassabile così come risulta archiviata nelle procedure informatiche dell'Ufficio Tributi. L'adeguamento dell'archivio è stato operato riclassificando le categorie ex Tarsu alle nuove categorie economiche ai fini Tares e poi Tari.

Inoltre, limitatamente alle utenze domestiche, si è associato al contribuente il numero dei componenti il nucleo familiare attraverso la lettura dell'archivio anagrafico.

La determinazione delle tariffe relative alle **utenze domestiche** si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, **per le utenze non domestiche**, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Anche per l'anno 2018 onde permettere un'attenuazione degli scostamenti rispetto alla precedenti applicazioni della Tarsu e sulla base di apposite simulazioni dell'Ufficio Tributi si è optato per l'adozione dei coefficienti di fascia minima per i comuni del Centro.

Per l'anno 2018 prevedendo l'applicazione del comma 652 della legge 147/2013 e successive modifiche secondo il quale il Comune può, anche per gli anni 2016 e 2017 e 2018 (ai sensi dell'art.38 della legge finanziaria 2018) adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Anche per l'anno 2018 onde attenuare l'incremento di costo rispetto alla precedente applicazione della Tarsu (anno 2012) si è proceduto alla modifica in diminuzione dei coefficienti Kd nella misura massima del 50% per le seguenti categorie di attività:

CATEG.		Correzione coefficiente Kd
N01	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	3,98-1,99
N03	3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	4,00-2,00
N04	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	6,78-3,39
N07	7 Alberghi con ristorante	9,95-4,97
N09	9 Case di cura e riposo	8,21-4,10
N22	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie.	29,93-14,96
N23	23 Mense, birrerie, hamburgerie .	24,60-12,30
N24	24 Bar, caffè, pasticceria .	22,55-11,27
N27	27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	38,90-19,45
N30	30 Discoteche Night club	6,80 -3,40

In particolare la correzione è stata effettuata sulle categorie economiche, più significative numericamente, che avevano subito, nel passaggio da sistema di tassazione Tarsu a quello Tares e poi Tari, i maggiori incrementi percentuali.

Si è posta una soglia d'intervento per tali categorie valutata nel 27% di aumento tra Tarsu e Tari.

Non si è ritenuto opportuno apportare invece correzioni al metodo normalizzato per le utenze Domestiche

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto inoltre il D.M. Interno 29/11/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell'area competente Dr. Luca Bragagni;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione, tenutasi per alzata di mano dei 16 Consiglieri presenti, con 10 voti favorevoli e 6 contrari (Frullani, Laurenzi, Polverini, Giorni, Giunti e Rivi)

DELIBERA

- Di approvare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2018 trasmesso dall'Autorità di ambito Toscana Sud, è già oggetto di sua approvazione con deliberazione n. 5 del 31 Gennaio 2018 (O.d.G. n.7), elaborata secondo lo schema approvato con DA 25 del 18 Dicembre 2017, opportunamente integrato con i costi di diretta competenza comunale, così sintetizzato sotto il profilo finanziario:

Voce di Costo	Dati di competenza ATS			Dati di competenza del Comune				PEF 2018
	Costi Diretti del Personale A	Altri Costi B	Totale ATS C=A+B	Voci di competenza comunale relative a Servizi Opzionali D	Altre voci di competenza comunale E	Eventuale riallocazione Costi Diretti del Personale F	Totale Comune G=D+E+F	Totale H=C+G
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	€ 110.572,45	€ 80.139,07	€ 190.711,52		€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 230.711,52
Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 64.775,16		€ 64.775,16	€ 64.775,16
di cui Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti inesigibili					€ 427.257,60		€ 427.257,60	€ 427.257,60
di cui recupero di evasione (a detrazione)					-€ 400.000,00		-€ 400.000,00	-€ 400.000,00
Costi Generali di	€ 520.916,77	€ 365.439,45	€ 886.356,22		€ 164.871,53		€ 164.871,53	€ 1.051.227,75

Gestione (CGG)								
Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 0,00	€ 2.016,56	€ 2.016,56		€ 3.200,27		€ 3.200,27	€ 5.216,83
di cui Contributo MIUR (a detrazione)					-€ 11.904,76		-€ 11.904,76	-€ 11.904,76
di cui Perdite su Crediti inesigibili eccedenti i fondi svalutazioni							€ 0,00	€ 0,00
di cui Altro da specificare ⁽¹⁾							€ 0,00	€ 0,00
Altri Costi (AC)	€ 0,00	€ 89.217,64	€ 89.217,64				€ 0,00	€ 89.217,64
Ammortamenti (AMM)	€ 0,00	€ 447.014,94	€ 447.014,94				€ 0,00	€ 447.014,94
Accantonamenti (ACC)	€ 0,00	€ 45.940,55	€ 45.940,55		€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 75.940,55
Remunerazione (Rem)	€ 0,00	€ 125.687,13	€ 125.687,13				€ 0,00	€ 125.687,13
Scostamento anni precedenti					€ 86.881,60		€ 86.881,60	€ 86.881,60
TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF)	€ 631.489,22	€ 1.155.455,35	€ 1.786.944,57	€ 0,00	€ 389.728,56	€ 0,00	€ 389.728,56	€ 2.176.673,13
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	€ 125.054,41	€ 99.643,64	€ 224.698,05				€ 0,00	€ 224.698,05
Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)	€ 64.397,60	€ 312.847,45	€ 377.245,05				€ 0,00	€ 377.245,05
Costi Raccolta Differenziata (CRD)	€ 215.510,70	€ 121.594,42	€ 337.105,12		€ 38.382,03		€ 38.382,03	€ 375.487,15
Costi Trattamento e Recupero (CTR)	€ 5.382	€ 18.515	€ 23.896,62		-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	€ 15.896,62
di cui Costi per trattamento e recupero al lordo dei contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 5.381,60)	(€ 196.087,11)	(€ 201.468,71)				€ 0,00	€ 201.468,71
di cui contributi consorzi di filiera e vendita materiali	(€ 0,00)	(-€ 177.572,09)	(-€ 177.572,09)		-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	-€ 185.572,09
TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV)	€ 410.344,32	€ 552.600,53	€ 962.944,85	€ 0,00	€ 30.382,03	€ 0,00	€ 30.382,03	€ 993.326,88
TOTALE TARIFFA	€ 1.041.833,53	€ 1.708.055,88	€ 2.749.889,41	€ 0,00	€ 420.110,59	€ 0,00	€ 420.110,59	€ 3.170.000,00

2) Di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e onde garantire previsionalmente l'integrale copertura dei costi del servizio emergenti dal PEF, le tariffe e i relativi coefficienti Ka-Kc-Kb-Kd per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nelle seguenti misure:

Categoria TARI	Coeff. Fissi (Ka/Kc)	Coeff. Var. (Kb/Kd)	Quota Fissa	Quota Variabile
D01 - 1 componente	0,86	0,6	€ 1,28	€ 37,88
D02 - 2 componenti	0,94	1,4	€ 1,39	€ 88,39
D03 - 3 componenti	1,02	1,8	€ 1,51	€ 113,65
D04 - 4 componenti	1,1	2,2	€ 1,63	€ 138,90
D05 - 5 componenti	1,17	2,9	€ 1,73	€ 183,10
D06 - 6 o più componenti	1,23	3,4	€ 1,82	€ 214,67
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	1,99	€ 1,62	€ 0,45
N02 - Cinematografi e teatri	0,39	3,6	€ 1,47	€ 0,82
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	2	€ 1,62	€ 0,46
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	3,39	€ 2,79	€ 0,77
N05 - Stabilimenti balneari	0,45	4,11	€ 1,70	€ 0,94
N06 - Esposizioni, autosaloni	0,33	3,02	€ 1,25	€ 0,69
N07 - Alberghi con ristorante	1,08	4,97	€ 4,08	€ 1,13
N08 - Alberghi senza ristorante	0,85	7,8	€ 3,21	€ 1,78
N09 - Case di cura e riposo, carceri, caserme	0,89	4,1	€ 3,36	€ 0,93
N10 - Ospedali	0,82	7,55	€ 3,10	€ 1,72
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	8,9	€ 3,66	€ 2,03

N12 - Banche ed istituti di credito	0,51	4,68	€ 1,93	€ 1,07
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	8,45	€ 3,47	€ 1,93
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	8,85	€ 3,63	€ 2,02
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariat	0,72	6,66	€ 2,72	€ 1,52
N16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,9	€ 4,08	€ 2,26
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9	€ 3,70	€ 2,05
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie	0,74	6,8	€ 2,79	€ 1,55
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02	€ 3,29	€ 1,83
N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	2,93	€ 1,21	€ 0,67
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	4	€ 1,62	€ 0,91
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	14,96	€ 12,27	€ 3,41
N23 - Mense, birrerie, amburgherie	2,67	12,3	€ 10,08	€ 2,80
N24 - Bar, caffè, pasticceria	2,45	11,27	€ 9,25	€ 2,57
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72	€ 5,63	€ 3,13
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,7	€ 5,63	€ 3,12
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	19,45	€ 15,97	€ 4,43
N28 - Ipermercati di generi misti	1,47	13,51	€ 5,55	€ 3,08
N29 - Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32	€ 13,14	€ 7,29
N30 - Discoteche, night club, sale giochi	0,74	3,4	€ 2,79	€ 0,77

- 3) Di prendere atto che l'ente ha preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ed intraprenderà un piano le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.
- 4) Di stabilire ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Regolamento della IUC componente Tari che la somma riconosciuta per i rifiuti assimilati avviati al riciclo in via autonoma sia pari ad euro **100** a tonnellata.
- 5) Di dare mandato al Servizio Finanziario, sulla base delle risultanze evidenziate nel PEF 2018 soprarichiamato, per la predisposizione di una variazione di bilancio d'esercizio sia in termini di cassa che competenza conforme al presente deliberato, la stessa sarà rettificativa delle attuali risultanze di bilancio ed a saldo zero;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

CON votazione, tenutasi per alzata di mano dei 16 Consiglieri presenti, con 10 voti favorevoli e 6 contrari (Frullani, Laurenzi, Polverini, Giorni, Giunti e Rivi) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

.....
